

DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

Z. N./SKY ITALIA ■

IL CORECOM LAZIO

Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. "Corecom Lazio") del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 " *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 " *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante " *Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante " *Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il "Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 " *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481*" e l'Allegato A di detta Delibera recante

Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 13 febbraio 2013, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/71/2012, con cui il Sig. Z. N. (di seguito, per brevità sig. N.) ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia in essere con la società SKY ITALIA ■ (di seguito, per brevità, anche denominata "Sky");

VISTA la nota del 19 febbraio 2013, con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 1 marzo 2013 con la quale l'utente ha presentato la memoria;

VISTA la nota del 11 marzo 2013 con la quale Sky ha presentato la memoria difensiva ed i documenti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento

- L'utente, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, per mancata comparizione del gestore all'udienza, ha introdotto il presente contenzioso, lamentando la tardiva lavorazione del recesso, con indebita fatturazione e prelievo di canone non dovuto successivo alla scadenza del contratto; depositava copia della disdetta di abbonamento con la quale comunicava al gestore la volontà di risolvere il contratto alla scadenza prevista per l'1.11.2012, inviata con raccomandata del 28.9.2012 e ricevuta da Sky il 2.10.2012, giusta ricevuta di ritorno, anch'essa allegata. Richiedeva pertanto il rimborso di Euro 63,53 indebitamente prelevati relativi alla mensilità di novembre 2012, oltre al risarcimento danni.
- Con nota del 1 marzo 2013, preso atto dell'inammissibilità della pretesa risarcitoria preannunciata con lettera di avvio del procedimento, limitava la domanda al rimborso della somma contestata, depositando prova del pagamento.
- Con memoria dell'11.3.2013, l'operatore precisava che: 1) titolare di abbonamento dal 11.8.2010, l'utente aveva comunicato disdetta il 22.10.2010, lavorata il 30.11.2010 e revocata il successivo 12.12.2010, per adesione del cliente a nuova promozione; 2) l'anno successivo aveva comunicato disdetta l'8.9.2011, lavorata il 30.10.2011, salvo revoca del recesso in pari data per adesione dell'utente a nuova promozione valida fino al 31.10.2012; 3) l'anno successivo comunicava disdetta il 26.9.2012, ricevuta il 2.10.2012 con chiusura dell'abbonamento lavorata al 30.11.2012, conformemente alle condizioni generali di abbonamento. 4) veniva emessa la fattura del 5.11.2012 per Euro 63,53 relativa al canone di novembre 2012 ed ai costi dell'operatore pari ad Euro 11,53. 5) solo

con l'istanza veniva a conoscenza della contestazione mossa dall'utente, che contattato, non negoziava alcuna proposta di componimento.

2. Motivi della decisione

A. Sul rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

Viene pertanto confermata la declaratoria di inammissibile della domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'utente.

B. Nel merito

B.2. Sul recesso

L'istante lamenta la tardiva lavorazione da parte dell'operatore del recesso esercitato con raccomandata del 28.9.2012, - asseritamente efficace entro la prevista scadenza della promozione per il 31.10.2012- con la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento del canone del mese di novembre 2012.

Da parte sua l'operatore dichiara di aver ricevuto la disdetta del contratto in data 2.10.2011 e di aver pertanto risolto il contratto il successivo 30.11.2012, chiedendo il pagamento del relativo canone, rimasto insoluto.

La domanda dell'utente è infondata per le seguenti ragioni.

L'istante ha provato di aver comunicato la disdetta a mezzo raccomandata a/r, inviata il 28.9.2012, ed ha altresì provato, producendo l'avviso di ricevimento, che l'operatore ha ricevuto la comunicazione il 2.10.2012.

Nei contratti per adesione stipulati con operatori di reti televisive il diritto di recesso è previsto dalla legge e precisamente dall'art.1, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito da L. 02 aprile 2007 n. 40, il quale fissa in trenta giorni il termine massimo di preavviso alla controparte, con espressa previsione di nullità di eventuali clausole difformi. Tale previsione normativa è correttamente riportata nella Carta dei Servizi Sky, che specifica inoltre all'art. 4.2 della Carta Servizi che: "Nel caso in cui il recesso non sia comunicato alla fine di ciascun mese solare e quindi divenga efficace nel corso del mese,

il servizio rimarrà attivo e fruibile fino alla fine del mese e Sky fatturerà l'importo dei canoni per l'intero mese". Nello stesso senso anche l'art. 3.2 delle Condizioni Generali di Abbonamento.

Nella fattispecie quindi, stante la natura di negozio unilaterale recettizio propria del recesso, la cui efficacia decorre dal momento in cui la comunicazione giunge a conoscenza del destinatario (art. 1334 codice civile) e stante il principio secondo il quale, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373 codice civile), considerato che l'operatore ha ricevuto la comunicazione di recesso in data 2.10.2012 e considerato il periodo di trenta giorni del dovuto preavviso, deve concludersi che il recesso dell'istante è divenuto efficace il 2.11.2012, con conseguente diritto dell'operatore di fatturare l'importo dei canoni per l'intero mese di novembre.

Né vi è spazio per alcuna presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario che retroceda l'efficacia della comunicazione alla data di invio, anziché a quella di ricevimento, considerato che la prova della effettiva ricezione è stata fornita dallo stesso utente.

La domanda dell'utente di rimborso dell'importo della fattura del 5.11.2012 viene pertanto rigettata. Detta somma comprende, per altro, l'importo pari ad Euro 11,53 per costi dell'operatore, non contestato espressamente dall'utente e nello specifico previsto dal citato punto 4.2 della Carta Servizi Sky.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda del Sig. Z. N. non possa essere accolta;

RITENUTO inoltre che, quanto alle spese di procedura, sia equo procedere alla loro compensazione;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. Z. N. in data 13 febbraio 2013.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma, 23 settembre 2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio